



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 DEL 20/12/2018

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021: APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto , il giorno venti , del mese di Dicembre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:009 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
GENNARI MARIANO	P	VANNI BRUNO FRANCO	P
POZZOLI SILVIA	P	CALBI MAURO	P
GIROMETTI FABRIZIO	P	MONTANARI ALESSANDRO	P
BOLOGNA MAURIZIO	P	BENELLI GASTONE	P
BORESTA MARCO	P	VACCARINI FEDERICO	A
FILIPPINI LUCIO	P	SECCHI MARCO	P
GROSSO SIMONA	A	GESSAROLI MASSIMILIANO	P
MARCOLINI FRANCESCO	P	CECCHINI MARCO	P
PRIOLI MAURA	P		

PRESENTI N. 175

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Consigliere Grosso Simona Assente giustificato.

Il Consigliere Vaccarini Federico entra alle ore 21.20

Sono presenti gli assessori: Antonioli Valeria, Olivieri Nicoletta, Battistel Fausto Antonino.

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 62 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 27/11/2018 dal Dirigente del 1° Settore;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 30/11/2018 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 30/11/2018 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.;

Alle ore 00.20 i Consiglieri Benelli Gastone, Montanari Alessandro, Vaccarini Federico e Secchi Marco (PD) e Cecchini Marco (LN) e Gessaroli Massimiliano (CnC) escono dall'aula.

Relaziona il Sindaco.

Seguono gli interventi del dirigente Alessandro Costa, C.M. Ruferr;

Il dibattito è riportato integralmente nella registrazione della seduta del Consiglio comunale.

Si procede alla votazione dell'emendamento relativo alle poste di Bilancio in entrate ed uscite inerenti l'operazione con Romagna Acque SpA relativo alla proposta deliberativa 62 del 27.11.2018 assunto al Protocollo dell'Ente al n.47780 in data 11/12/2018 depositato agli atti della presente delibera quale parte integrante e sostanziale, con voti :

- 10 favorevoli (M5S, G.M.)
- 0 contrari
- 0 astenuti

l'emendamento viene approvato all'unanimità.

Successivamente, con i seguenti voti:

- 10 favorevoli (M5S, G.M.)
- 0 contrari
- 0 astenuti

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 62 come innanzi emendata

I N O L T R E

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole espresso all'unanimità dei componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, nello specifico:

- 10 favorevoli (M5S, G.M.)

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:
#

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, comma 1, che stabilisce: *“gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;*

VISTO l'articolo 162, comma 1 del citato D.Lgs., che stabilisce: *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;*
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTA la Legge Delega n. 42/2009 recante: Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il D.Lgs. 126/2014 recante: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio, allegato n. 4/1 del D.Lgs., 118/11;

VISTO il paragrafo 4.2 del suddetto principio, ai sensi del quale: *“gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:*

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;*
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;*
- c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio*

provvisorio in gestione...;

VISTA la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016 e ss.mm., che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

VISTO l'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

VISTA la Legge n. 232/2016 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di bilancio 2017);

CONSIDERATO che l'attuale normativa di riferimento prevede che gli Enti Locali provvedano all'approvazione del bilancio di previsione 2019 – 2021 entro il 31.12.2018;

RICORDATO che, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. del 29/11/2018, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. del 29/11/2018, con la quale è stato approvato lo schema del Documento unico di programmazione 2019/2021 integrato con la nota di aggiornamento;

DATO ATTO che i suddetti schemi e documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali;

VISTA la propria deliberazione testè approvata in questa stessa seduta consiliare, con la quale viene approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, coordinato con la nota di aggiornamento;

VISTA la propria deliberazione testè approvata in questa stessa seduta consiliare, relativa alla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;

VISTA la propria deliberazione testè approvata in questa stessa seduta consiliare, relativa al piano triennale di valorizzazione degli immobili;

VISTA la propria deliberazione testè approvata in questa stessa seduta consiliare, relativa al piano triennale delle opere pubbliche;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27.04.2018, di approvazione del Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2017;

VISTA la propria Deliberazione n. 40 del 31/07/2018, avente per oggetto: "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2018/2020 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000";

VISTA la propria Deliberazione n. 49 del 01/10/2018, di approvazione del bilancio consolidato per l'anno 2017 del Gruppo Comune di Cattolica;

DATO ATTO che il rendiconto della gestione 2017, la delibera di assestamento e verifica degli equilibri di bilancio 2018-2020 e il bilancio consolidato risultano integralmente pubblicati sul sito istituzionale dell'ente e pertanto non è necessario allegarli formalmente al presente atto;

RILEVATO che gli obiettivi programmatici del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 risultano rispettati in base ai dati di pre-consuntivo;

VISTO l' art. 46, comma 3, DL 112/08, convertito nella L. 133/08 e ss.mm., che così recita: *“L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito: Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo”*;

RICHIAMATI:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

RITENUTO di specificare che il limite massimo di spesa per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma di cui al precedente capoverso è stabilito in complessivi € 57.000 per ciascuna annualità del triennio e rientra nei limiti fissati con la richiamata normativa:

RICHIAMATE le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
 - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
- d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
- e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

CONSIDERATO che tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

ATTESO CHE la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 "possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»" (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);

- "La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali" (sentenza n. 139/2012);

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

RTENUTO di specificare che il limite massimo di spesa per le tipologie soggette a contingentamento ai sensi dell'art. 6 del D.L. 78/2010, dell'art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228, dell'art. 47, commi da 8 a 13, della legge 66/2014 e s.m.i., è complessivamente pari a € 32.825,09, come da seguente tabella:

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi			
Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite
Studi e consulenze	35.856,80	84,00%	5.737,09
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	71.940,00	80,00%	14.388,00
Sponsorizzazioni	0,00	100,00%	0,00
Missioni	9.400,00	50,00%	4.700,00
Formazione	16.000,00	50,00%	8.000,00

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della L. 296/06 con il quale viene stabilito che gli EELL deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PRESO ATTO che il disegno di legge di stabilità per l'anno 2019, attualmente in discussione, non sembra prevedere il blocco del potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato;

CONSIDERATO che il Comune di Cattolica, pur in presenza di questa possibilità di operare sulle leva fiscale tributaria, ha redatto il presente bilancio di previsione confermando le aliquote vigenti, non operando alcun innalzamento delle stesse;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale, con le quali sono state determinate tariffe per la fruizione di servizi pubblici e a domanda individuale:

- n. 190 del 27/11/2018, avente per oggetto: Determinazioni tariffe di fruizione servizi al pubblico del servizio di polizia municipale per l'anno 2019;
- n. 191 del 27/11/2018, avente per oggetto: Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada bilancio di previsione armonizzato 2019 – 2021 (art. 208 comma 5 del D.Lgs. 258/1992);
- n. 192 del 27/11/2018, avente per oggetto: Settore 3 – tariffe dei servizi non rientranti tra quelli a domanda individuale anno finanziario 2019;
- n. 193 del 27/11/2018, avente per oggetto: Settore 3 – tariffe servizi a domanda individuale anno 2019;
- n. 194 del 27/11/2018, avente ad oggetto: Settore 3 servizi demografici – tariffe dei servizi non rientranti tra quelli a domanda individuale anno finanziario 2019;
- n. 195 del 27/11/2018, avente ad oggetto: Determinazione tariffe per la fruizione di beni e servizi gestiti dal settore 2: ambiente, verde urbano, area portuale, servizi cimiteriali (manodopera maestranze) anno 2019;
- n. 196 del 27/11/2018, avente ad oggetto: Determinazione tariffe per la fruizione di beni e servizi gestiti dal settore “progetti speciali”: gestione patrimonio (parcheggi, mercato coperto, sale polivalenti, spazi pubblicitari) area portuale Canale Ventena anno 2019;
- n. 197 del 27/11/2018, avente ad oggetto: Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del D.lgs. 165/2001;
- n. 198 del 27/11/2018, avente ad oggetto: Settore 1 tariffe servizi a domanda individuale anno 2019;
- n. 199 del 27/11/2018, avente ad oggetto: Settore 1 tariffe dei servizi non rientranti tra quelli a domanda individuale anno 2019;

RISCONTRATO che:

- gli stanziamenti del fondo di riserva e del fondo di riserva di cassa rientrano nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000;
- che risulta rispettato il disposto di cui all'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale stabilisce che a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali: *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle*

periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano";

RILEVATO che il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto in coerenza con gli atti sopra richiamati e secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011;

RILEVATO inoltre che al bilancio risultano allegati i seguenti prospetti e documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa con l'elenco pubblicazione siti internet;
- h) indicatori sintetici e analitici di bilancio;

VISTO il parere formulato sulla proposta di Bilancio di Previsione 2019/2021 dal Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui interamente riportate e ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed i relativi allegati che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

- di far proprie le deliberazioni richiamate in premessa inerenti le tariffe e le aliquote per la fruizione di servizi, dando atto inoltre che la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e complessivamente pari al 65,72% nel 2019;

- di fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), negli importi indicati nelle premesse il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2019, dando atto che:

- a) tale importo non supera la percentuale massima stabilita in rapporto alle spese di personale come risultante dal conto annuale del personale anno 2012;
- b) dal suddetto limite sono escluse le spese per:
 - * incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
 - * incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;

* incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08).

c) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014);

- di fissare altresì, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e attività esclusiva di formazione nell'importo complessivo di € 32.825,09, come da tabella riportata in narrativa;

- di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi strategici e operativi esposti nel D.U.P. testè approvato;

- di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi e con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma da 463 a 494, della legge 232/2016, come risulta dal prospetto allegato;

- di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000, come da prospetti allegati al presente provvedimento;

- di trasmettere il presente atto al tesoriere comunale;

- di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, e dal DPCM 22.9.2014 la presente delibera sul sito istituzionale dell'Ente;

- di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016;

- di dichiarare il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** per consentire da subito l'operatività dell'Ente..

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
SILVIA POZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)